



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 31 del mese di maggio DUEMILADODICI

IL GIUDICE MONOCRATICO DR.C.CIVITANO  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI  
I SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. DR. Cassano  
Con l'assistenza della Sig.Dssa De Leonardis

Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la  
seguinte

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

Contro

\_\_\_\_\_ dom.to in Via \_\_\_\_\_, dom.eletto, libero  
contumace, dif.Avv.A.La Scala di fid., assente, sost. Avv.  
Portincasa con delega.

IMPUTATO

(vedi foglio allegato)

Conclusioni delle parti :  
NDP per prescrizione

N. 11307/04 R.G.P.M.  
 N. 954/10 R.G.Trib.  
 N. 1224/12 Reg. Sent.  
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
 15 GIU 2012  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 (Dott. Giovanni CUCCHIARARO)  
 TRASMESSA AL P.G. 15.6.2012  
 COMUNICATA IL \_\_\_\_\_  
 Appello o ricorso per cassazione  
 il \_\_\_\_\_  
 Trasmissione atti in Corte App./  
 Cass. il \_\_\_\_\_  
 Trasmesso estratto al contumace  
 il \_\_\_\_\_  
 notificato il \_\_\_\_\_  
 SENTENZA IRREVOCABILE  
 il \_\_\_\_\_  
 Scheda per \_\_\_\_\_  
 redatta il \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Camp.Penale  
 N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.  
 Procura Repubblica di Bari  
 Estratto Sentenza trasmessa  
 a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_  
 N.Rep. \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Mod.71M.E.  
 Atti Giud. del \_\_\_\_\_  
 Art. N. \_\_\_\_\_ Mod. 9  
 Camp. Civ. N. \_\_\_\_\_  
 Comunicazione ex art.27 reg.cs.  
 cpp il \_\_\_\_\_

imputato  
del delitto di cui all'art.474 c.p. perché

- deteneva per vendere
- poneva in vendita
- metteva altrimenti in circolazione

i seguenti prodotti industriali con marchio contraffatto:

TODS' NR. 8 BORSE GUKL; NR. 15 BORSE LODEVITTEN; NR. 16 OCCHIALI CHAMER; NR. 3 BORSE PESOS; NR. 6 BORSE  
C.DOR' NR. 3 OCCHIALI GAVALLI; NR. 3 OCCHIALI PRADA; UN OCCHIALE YSL; UN OCCHIALE ORLEY; UN OCCHIALE ARMANI;  
UN OCCHIALE D&G; UN OCCHIALE CARTIER; UN OCCHIALE BYBLOS; UN OCCHIALE PAKER; NR. 20 CUSTODIE PER  
OCCHIALI DI VAGHE MARCHE;

Accertato in BARI

il 24/07/2006



la pienezza della cognizione necessaria per il giudizio finale, non consente, allo stato, una valutazione nel merito della condotta attribuita all'imputato, sia nel senso di escluderne, che nel senso di affermarne la rilevanza penale. Non essendo stata completata l'istruttoria dibattimentale, non sussiste neppure l'obbligo per il giudice di esaminare in modo specifico le eventuali emergenze processuali, attesa la loro incompletezza, né di esporre dettagliatamente le ragioni della mancata assoluzione nel merito, non essendo la sentenza destinata ad acquistare autorità di cosa giudicata ai fini di un giudizio di colpevolezza, ma esaurendosi in una mera deliberazione degli elementi acquisiti agli atti, ai limitati effetti dell'esclusione dell'applicabilità del capoverso dell'art.129 c.p.p..

Quanto in sequestro va restituito all'avente diritto.

La necessità di attendere alla redazione di altri numerosi provvedimenti non consente la redazione immediata della motivazione di questa sentenza.

#### P. Q. M.

Visti gli artt. 129 c.p.p. e 157 c.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di in relazione al reato ascrittogli, essendo estinto per intervenuta prescrizione.

Dissequestro e restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Riserva la redazione della motivazione.

Bari, 31.5.2012

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Del. n. 1.5.611.2012)  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. ssa CHIARA CIVITANO)

IL GIUDICE  
Dott.ssa Chiara Civitano